

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 38 - 24 SETTEMBRE 2025

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 501 del 30.07.2025

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2025/2027 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, C. 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ART. 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 REP. 463, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RESIDENZE DI ARTISTI NEI TERRITORI.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -
TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica PE/D/3946. Ditta Florindi s.a.s. di Florindi Gabriele & C. Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso autolavaggio, mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara (PE) in Via del Circuito. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

Avviso di pubblicazione

Pratica PE/D/4113. Ditta DPM S.A.S. di D'Agostino Pierpaolo & C. Domanda di concessione in sanatoria alla derivazione e di autorizzazione alla ricerca acque sotterranee per n. 1 pozzo sito in Contrada Remartello sn nel Comune di Loreto Aprutino (PE) al Foglio 14, Particella 852. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto Presidente Regione - Commissario delegato

Decreto n. 04/EM.2023 del 11.09.2025

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 OCDPC n. 1158 del 29 agosto 2025 - Nomina Organismi Istruttori per le istanze relative alle attività economiche e produttive.

CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CITTA' DI ALBA ADRIATICA N. 224 DEL 12-08-2025

PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDUO COMPARTO 5 SETTORE D, IN VIA OLIMPICA PROPOSTO DALLA GRAN ROQUE SRL. APPROVAZIONE

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Atti degli Enti locali

Avviso

APPROVAZIONE DEL P.R.E./2V.

CITTÀ DI GIULIANOVA

Atti degli Enti locali

Avviso

Deliberazione di Giunta Comunale n. 117, in data 25/08/2025, avente ad oggetto "Piano di Lottizzazione convenzionata Comparto 2, Ambito E2.1, Allegato N4 delle N.T.A. – Esame osservazioni e controdeduzioni, presa atto risultanze Conferenza dei Servizi e approvazione".

COMUNE DI VACRI

Atti degli Enti locali

Statuto comunale

Statuto comunale approvato con delibera di consiglio comunale nr. 35 del 27.11.2024

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Pubblicazioni di interesse regionali

Estratto Ordinanza di Pagamento n. 45/2025

Opere di regimentazione delle acque profonde afferenti al bacino del fosso del Diavolo sovrastante l'omonima galleria ferroviaria km 389+843/395+112 della linea Bologna-Lecce, nel Comune di Torino di Sangro (Chieti).

SNAM RETE GAS S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Decreto n. 20 dell'08.09.2025 del Comune di Lanciano

Decreto di Asservimento e di Occupazione Temporanea degli immobili necessari ai lavori di costruzione ed all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto "Diramazione per Castel Frentano DN 400 (16") - 12 bar" - Variante per interrimento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto ed opere connesse in Comune di Lanciano (CH) a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.

CENTRO ITALIA STAMPA S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Estratto del Decreto n. 31 del 12.09.2025 del Comune di Lanciano

DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA ECO.LAN S.P.A. (AUTORIZZATO CON L'AUTORIZZAZIONE UNICA N.241 DI CUI ALLA DETERMINA 10258/23 DPC025/207 DEL

26.06.2023 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 7083/25 DPC025/144 DEL 08.04.2025)
NEL COMUNE DI LANCIANO (CH) A FAVORE DI GASDOTTI ITALIA S.P.A.

AEDIFICARE S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 958,80 kWp e opere di connessione nel Comune di Oricola (AQ) in Localita Vincette, nei terreni distinti catastalmente al foglio n. 4 mappali n. 202.



**DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG027 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI L'AQUILA
DPG027008 UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO E LANCIANO**

DGR n. 501 del 30/07/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2025/2027 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, C. 2 DELL'INTESA PREVISTA DALL'ART. 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 REP. 463, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RESIDENZE DI ARTISTI NEI TERRITORI.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/07/2025

Presidente: EMANUELE IMPRUDENTE

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA

DPG027 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI L'AQUILA

DPG027008 Ufficio Attività Culturali di Vasto e Lanciano

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di Programma triennale 2025/2027 in attuazione dell'art. 2, c. 2 dell'Intesa prevista dall'art. 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo *Statuto della Regione Abruzzo* pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario;
- la *L.R. 23 dicembre 2014, n. 46*, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)*” e, in particolare, l'art. 18, in cui si stabilisce che “*La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni*”, e l'art. 24 di istituzione del Fondo Unico Regionale per la Cultura (FURC);
- l'art. 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, che individua le modalità di intervento statale - avente carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni - per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;
- l'art 47 del D.M. n. 463 del 23 dicembre 2024, per cui il Ministero della Cultura *a seguito di specifici accordi di programma con una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda. Tali interventi, che dovranno rispettare il criterio della più ampia distribuzione territoriale, hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni;*
- l'*Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (Allegato 1, di seguito anche solo “Intesa”)* prevista come sopra e sancita il 18 dicembre 2024 – Rep. atti n. 249/CSR, con gli allegati *Schema di Accordo e Linee guida, requisiti di accesso e criteri di valutazione;*
- la nota Prot. *RA/0503665/24 del 30/12/2024 (Allegato 2)* con cui il Direttore del Dipartimento DPG, per l'attuazione della citata *Intesa*, manifestava al Ministero della Cultura (di seguito anche solo “MiC”) l'interesse della Regione Abruzzo - Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura DPG, ad aderire al relativo *Accordo di programma per il triennio 2025-2027;*
- la successiva nota Prot. *RA/0145606/25 del 08/04/2025 (Allegato 3)* con cui il Componente la Giunta con delega ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo e il Direttore del Dipartimento DPG hanno comunicato al MiC che *Per la prima annualità del triennio 2025-2027, lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo (che costituisce anche previsione di massima per le successive due annualità) è pari ad € 91.350,00, da destinare all'attivazione di progetti della tipologia “Artisti nei Territori”;*

CONSIDERATO che:

- la manifestazione d'interesse ad aderire all'*Intesa* e la successiva comunicazione dello stanziamento regionale previsto si pongono in continuità con l'adesione alle precedenti Intese triennali 2018-2020 (poi estesa al 2021) e 2022-2024, rispetto alle quali sono in via di conclusione le procedure per il pagamento delle quote a saldo all'esito delle verifiche positive sulle rendicontazioni prodotte dai beneficiari per le attività svolte secondo i rispettivi programmi annuali 2024;
- come le precedenti, anche l'*Intesa* per il triennio 2025-2027 ha stabilito che *Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale;*
- nella riunione di *Coordinamento tecnico Commissione Beni ed attività culturali* del 5 giugno 2025 è stato condiviso il piano di riparto delle risorse, in base al quale i rispettivi impegni per le attività 2025 di Residenze per Artisti nei Territori in Regione Abruzzo sono descritti dal seguente prospetto:

quota MiC	quota Regione Abruzzo
€ 54.400,00	€ 91.350,00

- la quota di cofinanziamento ministeriale sarà trasferita alla Regione Abruzzo secondo le tempistiche e le procedure previste dall'*Intesa*, con vincolo di destinazione per la realizzazione delle attività in argomento da parte dei beneficiari individuati all'esito del procedimento di selezione dei medesimi a mezzo Avviso pubblico;
- come già per l'adesione alle precedenti Intese triennali 2018-2020 (poi estesa al 2021) e 2022-2024, alla quota di cofinanziamento complessivo a carico della Regione Abruzzo per l'annualità 2025, pari ad € 91.350,00, si provvede con equivalente stanziamento a valere sul capitolo di spesa 61665 - art. 1 "Fondo Unico Regionale per la Cultura", Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione (acconto € 61.890,00 sul 2025; saldo € 29.460,00 sul 2026), che presenta sufficiente capienza;
- per le successive annualità 2026 e 2027 si procederà come previsto all'art. 2, c. 3 dell'*Accordo di programma*, che recita "*Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia Autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento*";

DATO ATTO che:

- con il decreto del Direttore generale Spettacolo 30 giugno 2025, rep. n. 748 (***Allegato 4***), facente seguito al D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, registrato dalla Corte dei Conti al n. 24 dell'8 gennaio 2025, il MiC ha assegnato, sulle risorse allocate sul cap. 6626 P.G. 1 esercizio 2025, la somma di **€ 54.400,00** alla Regione Abruzzo a titolo di **quota-parte ministeriale** del totale di finanziamento pubblico Regione/Ministero concedibile per l'annualità 2025 per la realizzazione di progetti triennali 2025-2027 di *Residenze per Artisti nei territori*;
- la quota di contribuzione ministeriale è oggetto di Variazione di bilancio n. 10/2025 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate (D.G.R. n. 464 del 25/07/2025) sul cap. 22629-1 in entrata (E.2.01.01.01.000) e sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), per € 43.520,00 nel 2025 (a titolo di anticipazione) ed € 10.880,00 nel 2026 (a saldo);
- la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione, derivanti dall'attuazione del presente atto, è assicurata dalla predetta somma di **€ 91.350,00, quale quota-parte regionale** del totale di finanziamento pubblico concedibile per l'annualità 2025, per la realizzazione della prima annualità dei progetti triennali 2025/2027 di *Residenze per Artisti nei territori*, a valere sul capitolo di spesa 61665 - art. 1 "Fondo Unico Regionale per la Cultura", Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione (acconto € 61.890,00 sul 2025; saldo € 29.460,00 sul 2026), che presenta sufficiente capienza;

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, di:

- procedere all'approvazione dell'**Accordo di Programma triennale** e relativi allegati (***Allegato 5 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale***), come da *Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome* sancita il 18 dicembre 2024, per la realizzazione della tipologia di intervento **Residenze per Artisti nei territori**;
- demandare al Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali DPG027 del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura DPG la sottoscrizione dell'*Accordo* in oggetto;

- individuare nel competente Servizio Beni e Attività Culturali la struttura regionale che provvederà a darvi attuazione con **successivi provvedimenti dirigenziali di adozione dell'Avviso pubblico secondo le Linee guida** contenute nello stipulando Accordo e sulla base di principi e finalità definiti dall'*Intesa*;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., la responsabilità dei procedimenti attuativi della presente deliberazione è in capo al Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura, per il Dirigente del vacante Servizio Beni e Attività Culturali, per la regolarità tecnico-amministrativa e per il nulla-osta alla sua pubblicazione in forma integrale, stante l'assenza di dati personali, nonché per la conformità agli indirizzi, funzioni e obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il testo dell'**Accordo di Programma triennale** e relativi allegati (***Allegato 5 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale***), come da *Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome* sancita il 18 dicembre 2024;
2. di dare atto che l'approvazione dell'**Accordo** è finalizzata a dare attuazione, in Regione Abruzzo, alla tipologia di intervento **Residenze per Artisti nei territori**;
3. di dare atto che la **copertura finanziaria** del presente atto per il 2025 è assicurata, per la **quota-parte ministeriale**, dall'importo complessivo di € 54.400,00 (acconto € 43.520,00 nel 2025; saldo € 10.880,00 nel 2026), oggetto di Variazione di bilancio n. 10/2025 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate (D.G.R. n. 464 del 25/07/2025) sul cap. 22629-1 in entrata (E.2.01.01.01.000) e sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), per € 43.520,00 nel 2025 (a titolo di anticipazione) ed € 10.880,00 nel 2026 (a saldo), e, per la **quota-parte regionale**, dall'importo complessivo di € 91.350,00, a valere sul capitolo di spesa 61665 - art. 2 "Fondo Unico Regionale per la Cultura", Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione (acconto € 61.890,00 sul 2025; saldo € 29.460,00 sul 2026), che presenta sufficiente capienza;
4. di demandare al Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali DPG027 del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura DPG la **sottoscrizione** dell'*Accordo* in oggetto;
5. di dare atto che il competente **Servizio Beni e Attività Culturali** provvederà a darvi attuazione con successivi provvedimenti dirigenziali di adozione dell'**Avviso pubblico secondo le Linee guida** contenute nello stipulando Accordo e sulla base di principi e finalità definiti dall'*Intesa*, con espressa autorizzazione ad apportarvi le integrazioni e correzioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per questioni meramente tecniche e/o procedurali, nonché a porre in essere i conseguenti adempimenti in materia di Pubblicità e Trasparenza Amministrativa;
6. di disporre che la presente deliberazione e l'*Allegato 6* siano **pubblicati** nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico - BURAT* e nel Sito tematico del Portale istituzionale *Cultura: contributi e finanziamenti*, oltre che nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, dando atto che sia la deliberazione che l'*Allegato* non contengono dati personali, pertanto nulla osta alla loro pubblicazione in **forma integrale**.



**DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG027 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI L'AQUILA
DPG027008 UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO E LANCIANO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Tania Del Signore
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Tania Del Signore
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
Paolo Costanzi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Formazione professionale; Istruzione; Ricerca e Università; Politiche Sociali; Enti Locali e Polizia Locale; Edilizia scolastica; Beni e attività culturali e di spettacolo.
Roberto Santangelo
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All_5_AccordoAbruzzo_allegati.pdf

Impronta 0FF1372FBEE84C14BA3B75DC7E8CB686ADAF6AA763A6B7FFDCF95CF1C1C6E68E

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG027 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI L'AQUILA
DPG027008 UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO E LANCIANO**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 30/07/2025 20:16:34
Nr. di serie certificato: 7039384453978306735178591923808349101

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 30/07/2025 20:19:35
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 501 del 30.07.2025

All_5_Accordo Abruzzo_allegati

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-19/all-5-accordoabruzzo-allegati-1.pdf>

Hash: 9edcc46647334d1a9e9f28bacc0a03ff



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Pratica PE/D/3946. Ditta Florindi s.a.s. di Florindi Gabriele & C.

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso autolavaggio, mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara (PE) in Via del Circuito.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante "*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*" (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso autolavaggio, mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Pescara (PE) in Via del Circuito.
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio e-mail: dpe015@regione.abruzzo.it
- d) **Dati identificativi del richiedente:** Ditta Florindi s.a.s. di Florindi Gabriele & C.
- e) **Data di presentazione della domanda:** 28/07/2025 acquisita al prot. RA/0313587 del 28/07/2025.
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,50 l/s; med 0,0486 l/s; volume 210 mc/anno;
- g) **Luogo di presa:** Comune di Pescara (PE); Lat. 42.463333, Long. 14.203056
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** non è prevista la restituzione.
- i) **Uso della risorsa idrica:** Autolavaggio (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it (secondo le modalità previste dall'Art. 14, c. 5 del Decreto n.2/Reg./2023).
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni**



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI***DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA****UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI*

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it.

- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Elena Pucci

[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli

[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto

[Firmato digitalmente]



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Pratica PE/D/4113. Ditta DPM S.A.S. di D'Agostino Pierpaolo & C.

Domanda di concessione in sanatoria alla derivazione e di autorizzazione alla ricerca acque sotterranee per n. 1 pozzo sito in Contrada Remartello sn nel Comune di Loreto Aprutino (PE) al Foglio 14, Particella 852.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante *"Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica"* (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio dell'autorizzazione a derivare acque sotterranee mediante n. 1 pozzo, ad uso autolavaggio, ubicato nel Comune di Loreto Aprutino (PE), Contrada Remartello sn.
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio e-mail: dpe015@regione.abruzzo.it
- d) **Dati identificativi del richiedente:** Ditta DPM S.A.S. di D'Agostino Pierpaolo & C.
- e) **Data di presentazione della domanda:** 25/07/2025 acquisita al prot. RA/0312255 del 25/07/2025.
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,70 l/s; med 0,079 l/s; volume 2.500 mc/anno;
- g) **Luogo di presa:** Comune di Loreto Aprutino (PE); Lat. 42.430113, Long. 14.026449
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** non è prevista la restituzione.
- i) **Uso della risorsa idrica:** Autolavaggio (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it (secondo le modalità previste dall'Art. 14, c. 5 del Decreto n.2/Reg./2023).
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse,



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI*

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it.

- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Elena Pucci

[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli

[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto

[Firmato digitalmente]



Il Presidente della Regione Abruzzo
Commissario delegato

(ai sensi dell'art.1 OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023)

DECRETO N. 04/EM.2023

ANNO 2025

Oggetto: Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 OCDPC n. 1158 del 29 agosto 2025 - **Nomina Organismi Istruttori per le istanze relative alle attività economiche e produttive.**

L'AQUILA, 11 settembre 2025

Allegati per Decreto n. 04/EM.2023 del 11.09.2025

Decreto n. 04/EM.2023 del 11.09.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-19/10149080.pdf>

Hash: 2acd5abeeecada2699653d9da0c6a8ea



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
CITTA' DI ALBA ADRIATICA N. 224 DEL 12-08-2025

PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE
RESIDUO COMPARTO 5 SETTORE D, IN VIA OLIMPICA
PROPOSTO DALLA GRAN ROQUE SRL. APPROVAZIONE

..... OMISSIS.....

LA GIUNTA COMUNALE

..... OMISSIS.....

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse, quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua;

2) DI APPROVARE il Piano Attuativo Comunale - Piano di lottizzazione Comparto 5 Settore D, presentato dalla GRAN ROQUE Srl, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Tav. 1 – Riferimenti cartografici;
- Tav. 2 – Planovolumetrico, Documentazione fotografica;
- Tav. 3 – Indici e parametri, schemi tipologici, simulazione 3D;
- Tav. 4 – Linee approvvigionamento elettrico; Schema pubblica illuminazione;
- Tav. 5 – Linee approvvigionamento idrico; Linee distribuzione gas; Linee telefoniche;
- Tav. 6 – Sistemazione a verde dell'area da cedere; Percorsi pedonali e superamento barriere architettoniche;

- Tav. 7 - Linea acque bianche; Linea acque nere; Sistemazione verde e strada;
- Schema di Convenzione;
- Computo Metrico Estimativo;
- Relazione Geologica;
- Relazione e calcolo Illuminotecnico;

3) DI STABILIRE le seguenti prescrizioni:

devono essere realizzate tutte le opere di urbanizzazioni e sistemata a strada anche la particella 3316 già di proprietà pubblica; l'area di cessione deve essere sistemata a verde con la preparazione a prato del fondo, percorsi pedonali da realizzare con camminamenti tipo betonella; l'illuminazione pubblica compresa l'illuminazione del parco deve essere realizzata con tecnologia a led e previa acquisizione delle dovute autorizzazione da parte dell'ufficio manutentivo comunale; dovrà essere prodotto computo metrico estimativo adeguandolo alle previsioni grafiche del verde pubblico con inserimento delle attrezzature necessarie, quali: percorsi pedonali delimitate da cordoli in travertino, piantumazioni, illuminazione, panchine e arredo compreso i cestini per i rifiuti; dovranno essere rispettate le prescrizioni dimensionali e costruttive dei vari enti erogatori (enel, telecom, ruzzo, ecc...); l'illuminazione pubblica deve essere progettata ai sensi del regolamento sull'inquinamento luminoso; deve essere garantito il superamento delle barriere architettoniche per l'accesso al marciapiede e alle zone pubbliche; prima del ritiro del titolo per le opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno rimettere il computo metrico estimativo aggiornato al vigente prezzario regionale ed alle suddette prescrizioni e polizza fidejussoria a garanzia dell'importo delle opere

4) DI DARE mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio per l'espletamento dei successivi e conseguenti atti amministrativi;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge, con voti favorevoli unanimi.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Prof.ssa Casciotti Antonietta

Dott.ssa Arduino Anna Claudia

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)**Oggetto: APPROVAZIONE DEL P.R.E./2V.**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

RENDE NOTO

ai sensi della L.R. n. 58 del 20/12/2023, che è stata approvata in via definitiva in Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 29.03.2025 la 2° variante al piano regolatore esecutivo.

Il Responsabile

Geom. Antonio D'Angelo

**Città di GIULIANOVA**

Provincia di TERAMO

AREA II - SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

UFFICIO URBANISTICA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25/08/2025

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA COMPARTO 2, AMBITO E2.1,
ALLEGATO N4 DELLE N.T.A – ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI,
PRESA ATTO RISULTANZE CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

Vista L.R. 20 dicembre 2023, n. 58;

Visto l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

RENDE NOTO

che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117, in data 25/08/2025, avente ad oggetto “*Piano di Lottizzazione convenzionata Comparto 2, Ambito E2.1, Allegato N4 delle N.T.A. – Esame osservazioni e controdeduzioni, presa atto risultanze Conferenza dei Servizi e approvazione*”, è stato definitivamente approvato il Piano specificato, che avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA II

Dott. Andrea Sisino

firmato digitalmente

COMUNE DI VACRI

Provincia di Chieti



STATUTO COMUNALE

approvato con delibera di consiglio comunale nr. 35 del 27.11.2024

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I GENERALITA'

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA.

1. Il Comune di VACRI è un ente locale autonomo, secondo i principi della Costituzione e dell'ordinamento generale della Repubblica Italiana, che si riconosce in un sistema statuale unitario fondato sui valori della democrazia e della solidarietà.

2. Il Comune rappresenta tutta la comunità insediata sul suo territorio, ne tutela gli interessi e ne promuove il progresso culturale, sociale ed economico contribuendo, in conformità al dettato costituzionale, alla civile e democratica convivenza dei cittadini nello Stato.

ART. 2 - FINALITA'.

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, salvo quando non siano espressamente attribuite dalla legge ad altri soggetti.

2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l'azione politica del Comune è ispirata a:

- a. tutelare attivamente la vita umana, la persona e la famiglia, valorizzando il ruolo sociale dei genitori nella cura ed educazione dei figli;
- b. operare per l'affermazione degli ideali di pace, solidarietà, salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e razziale, nel rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- c. sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale, che tuteli in particolare le persone disagiate e svantaggiate;
- d. dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa, valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- e. promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche e delle tradizioni culturali presenti nel territorio, anche mediante la difesa dell'ambiente e la lotta all'inquinamento;
- f. favorire lo sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative della comunità, con particolare riguardo alle iniziative di socializzazione giovanile ed anziana;
- g. riconoscere la funzione sociale della libera iniziativa economica, promuovendo la partecipazione dell'imprenditoria privata alla realizzazione del bene comune e dando sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che concorrano al superamento degli squilibri economici e sociali del territorio;

- h. garantire il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, favorendo azioni positive che assicurino reali condizioni di pari opportunità;
- i. affermare, nel governo locale, la cultura della pianificazione degli interventi, della programmazione degli obiettivi e della verifica dei risultati.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

- 1. Il territorio comunale si estende per circa 12 Km².
 - 2. Esso confina con Ari, Casacanditella, Bucchianico e Villamagna.
 - 3. Le località abitate del Comune sono individuate nel capoluogo e in varie contrade.
 - 4. La modifica della denominazione delle contrade e agglomerati può essere disposta dal consiglio previa consultazione dell'assemblea dei residenti nella frazione interessata.
 - 5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in C.so Umberto del capoluogo.
 - 6. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
- In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa delibera di Giunta motivata.

ART. 4 - STEMMMA E GONFALONE.

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di VACRI.
- 2. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche amministrazioni nel rispetto del D.P.R. 7.4.2000 n°121 e delle altre disposizioni legislative in materia.

ART. 5 - SANTO PATRONO.

- 1. Il Comune riconosce quale proprio patrono S.Biagio.
- 2. Il 3 febbraio, giorno in cui si tengono i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni, è giorno festivo.

TITOLO II ORGANI POLITICI

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6 - ATTRIBUZIONI.

- 1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la sospensione e lo scioglimento del consiglio, sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio esercita le potestà ed attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, conformando l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e correttezza della gestione amministrativa.

4. Nei termini previsti dalla legge il consiglio stabilisce gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca, da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Gli atti fondamentali del consiglio debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 7 - PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva il prefetto.

2. In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, riceve la comunicazione dei nomi dei componenti la Giunta comunale, e provvede ad eleggere la Commissione elettorale comunale tra i suoi componenti.

Art.8 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Per maggior coinvolgimento e più efficace destinazione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell'Ente, può essere istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

In caso contrario i compiti e le funzioni vengono svolti dal Sindaco.

- Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale può procedere all'elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi (2/3) dell'assemblea, se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri

- assegnati. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale e con le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.

ART. 9 - SEDUTE.

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, secondo la disciplina recata dal regolamento.

2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui vengono iscritte le proposte deliberative inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, straordinarie tutte le altre.

3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima della seduta e quelle straordinarie almeno tre. Per eventuali convocazioni d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

5. Le proposte deliberative e la connessa documentazione inerente gli argomenti da trattare vanno messe a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.

6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi casi specifici previsti dalla legge e dal regolamento.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri compreso Sindaco, con arrotondamento alla unità superiore, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 10 - CONSIGLIERI.

1. Lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica e la surrogazione dei consiglieri, sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

2. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ed hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del consiglio.

3. Il consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive dell'organo consiliare, indipendentemente dal tipo di sessione, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio. Prima che venga pronunciata la decadenza il sindaco deve invitare formalmente il consigliere a fornire per iscritto, nel termine di 15 giorni, eventuali cause giustificative e documenti probatori. Nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine il consiglio, esaminati gli atti e tenuto conto delle giustificazioni eventualmente addotte dal consigliere, delibera in merito.

4. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa e controllo su ogni argomento che riguardi la comunità locale.

5. Le modalità e le forme di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento.

6. I consiglieri, nel rispetto dell'apposita disciplina regolamentare, hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, oltreché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di accedere ai relativi atti e documenti. Nei casi stabiliti dalla legge, essi sono tenuti al segreto.

7. Ciascun consigliere, entro 10 giorni dalla nomina, deve comunicare all'ufficio segreteria comunale il domicilio eletto nel comune per le notifiche, ed in futuro le eventuali modifiche dello stesso..

ART. 11 - GRUPPI CONSILIARI.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quando previsto dal regolamento, che determina anche le modalità di funzionamento e le prerogative degli stessi per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Qualora i consiglieri non esercitino tale facoltà, ovvero nelle more della relativa designazione, i gruppi sono individuati d'ufficio nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo:

- a. con riguardo alla maggioranza, nel consigliere non appartenente alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze;
- b. con riguardo alle minoranze, nei consiglieri che siano stati candidati alla carica di sindaco.

3. E' altresì istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a promuovere la partecipazione delle minoranze all'attività di governo dell'ente.

4. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno 2 consiglieri, salvo nel caso in cui da una lista sia risultato eletto un solo candidato.

ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il consiglio può istituire nel proprio seno, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di studio, controllo ed indagine.

2. Le commissioni sono costituite con criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in consiglio.

3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi specifici previsti dalla legge e dal regolamento.

4. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, se istituite, va attribuita ai gruppi di opposizione. Il sindaco può comunque partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza avere diritto di voto.

5. Il funzionamento, la composizione numerica, i poteri, i compiti e la durata in carica delle commissioni, sono disciplinati dal regolamento.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

ART. 13 - ATTRIBUZIONI.

1. La giunta comunale è l'organo politico che collabora con il sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco ed agli Organi burocratici dell'ente.

2. La giunta opera in modo collegiale, informando la propria attività ai principi della trasparenza, efficienza ed efficacia, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge una funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In particolare, la giunta è competente a:

- a. disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

- b. introdurre o resistere alle azioni giudiziarie, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, nominando il legale patrocinatore dell'ente, e deliberare in ordine alle transazioni;
 - c. dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
 - d. deliberare in casi di urgenza le variazioni di bilancio,
 - e. approvare i progetti delle opere pubbliche, sempre che sussista il relativo finanziamento;
 - f. assegnare contributi, sovvenzioni o sussidi a terzi, quando il regolamento non fornisca sufficienti criteri quantitativi o di merito al funzionario responsabile, per cui l'atto risulta essere di alta discrezionalità.
4. Nei casi b,f, del precedente comma la giunta provvede anche ad impegnare la somma occorrente, acquisendo il parere contabile.

ART. 14 - COMPOSIZIONE.

1. La giunta è composta dal sindaco e dal numero di assessori determinato dalla legge, tra cui il vicesindaco.
2. E' possibile la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, a condizione che posseggano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, intervenendo nella discussione, ma senza diritto di voto.

ART. 15 - NOMINA E CESSAZIONE.

1. Il sindaco, con proprio decreto, nomina il vicesindaco e gli altri assessori componenti la giunta, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione. Il provvedimento deve indicare anche l'ordine di anzianità degli assessori, ai fini della surroga del sindaco assente od impedito nel caso di contemporanea assenza del vicesindaco.
2. Lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica degli assessori comunali sono disciplinati dalla legge.
3. Il sindaco, ai fini di garantire che la giunta operi almeno nella sua composizione numerica minima, sostituisce gli assessori cessati nel termine di 20 giorni, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
4. Il provvedimento di revoca di uno o più assessori da parte del sindaco deve essere motivato.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO.

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli componenti l'organo.
2. Per la validità delle sedute di giunta è richiesta la presenza di almeno la metà dei propri componenti, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Le decisioni della giunta sono assunte a maggioranza dei votanti, mediante votazione palese. In caso di parità di voti la proposta viene rinviata ad altra seduta.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

5. Alle sedute della giunta possono essere invitati gli organi burocratici dell'ente ed il revisore dei conti, nonché tecnici, funzionari e professionisti esterni, per essere sentiti su specifiche questioni ovvero per fornire indicazioni e chiarimenti.

CAPO III SINDACO

ART. 17 - ATTRIBUZIONI.

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante dell'ente.

2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, ha poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sull'attività della giunta e degli organi burocratici dell'ente e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi comunali.

3. In particolare, il sindaco:

- a. rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le funzioni dirigenziali;
- b. emana direttive al segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, ed ai dipendenti cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali, nel rispetto del principio di separazione delle competenze tra organi politici e burocratici, in ordine agli indirizzi amministrativi ed all'andamento gestionale;
- c. promuove ed assume iniziative tese ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società comunali svolgano le loro funzioni in coerenza con gli obiettivi e programmi stabiliti dal consiglio e dalla giunta.
- d. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e degli indirizzi del consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, e dei servizi pubblici;
- e. nomina e revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi del consiglio;
- f. nomina i responsabili degli uffici secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- g. attribuisce gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 del dlgs. n°267/2000;

4. Quale ufficiale di governo, il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Il sindaco esercita tutte le sue funzioni sin dalla data di proclamazione.

ART. 18 - ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA.

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì la durata in carica, lo stato giuridico ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. La legge regola anche le cause di cessazione dalla carica, compresa quella derivante dall'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio

comunale, ed individua i soggetti deputati a sostituire il sindaco in caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso, dimissioni e scioglimento del consiglio, nonché i poteri dei sostituti.

ART. 19 - DELEGHE DEL SINDACO.

1. Il sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, al vicesindaco ed a singoli assessori.

2. Nella delega, da redigersi per iscritto, vanno chiaramente indicati i settori di attività, nell'ambito di materie omogenee.

3. L'atto di delega, che deve recare in calce l'esplicita accettazione del delegato, va comunicato al consiglio comunale, alla prefettura, al segretario comunale ed ai dipendenti cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali, nonché pubblicato all'albo pretorio del Comune. Analoga pubblicità va assicurata ai provvedimenti di revoca e modifica delle deleghe.

4. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio delle funzioni del sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

5. Ogni assessore esercita le attribuzioni del sindaco limitatamente alle materie da questi specificamente loro delegate.

6. Il sindaco può delegare funzioni quale ufficiale di governo anche al personale comunale, nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 20 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.

1. Entro il termine ordinatorio di 120 giorni dal suo insediamento il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. La presentazione è preceduta dal deposito presso la Segreteria Comunale, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare, del relativo documento programmatico, al fine di consentire ai membri del consiglio di intervenire nel programma di governo.

3. Ciascun consigliere, nel termine di 8 giorni da quello della notifica al proprio capogruppo consiliare dell'avvenuto deposito, può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche al succitato documento, mediante la presentazione di specifici emendamenti da consegnare al segretario comunale.

4. Nella proposta deliberativa di presentazione delle linee programmatiche di mandato, il sindaco dà atto dell'accoglimento o del rigetto degli emendamenti pervenuti.

5. Il sindaco, di propria iniziativa, può modificare in qualunque momento, sentita la giunta, le originarie linee programmatiche, illustrando le relative variazioni al consiglio, per la relativa approvazione.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta al consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione del proprio programma di governo, sottoponendolo alla sua approvazione.

ART. 21 - GIURAMENTO E DISTINTIVO

- a. Il sindaco dopo la proclamazione di elezione, presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- b. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

**CAPO IV
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI****ART. 22 - REGOLAMENTI.**

1. Il Comune disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante regolamenti, i quali:

- a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b. esplicano i loro effetti limitatamente all'ambito comunale;
- c. debbono possedere carattere di generalità;
- d. non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa deliberata dal consiglio comunale per motivate esigenze di pubblico interesse, ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, salvi i casi in cui la competenza risulti attribuita direttamente alla giunta comunale.

3. I regolamenti, fatte salve specifiche disposizioni legislative, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, unitamente all'atto di approvazione, mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ed entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 23 - DELIBERAZIONI.

1. La volontà del consiglio e della giunta si esprime mediante le deliberazioni.

2. Ogni proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione del consiglio o della giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare i pareri prescritti dalla legge dei competenti responsabili di servizio.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi specifici diversamente disciplinati dalla legge e dal regolamento.

4. I verbali delle deliberazioni del consiglio sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un consigliere nominato dal sindaco. Detti verbali sono firmati dallo stesso segretario e dal presidente dell'Organo consiliare.

5. I verbali delle deliberazioni della giunta sono redatti dal segretario comunale ovvero, nel caso di sua incompatibilità, da un assessore nominato dal

sindaco. Detti verbali sono firmati dallo stesso segretario e dal sindaco o chi lo sostituisce in qualità di presidente.

6. Il consigliere e l'assessore chiamati a sostituire il segretario conservano comunque i loro diritti e prerogative di amministratori, e partecipano quindi legittimamente alle relative discussioni e votazioni.

7. Il segretario comunale dispone la pubblicazione delle delibere tramite il dipendente allo scopo incaricato.

8. Ai responsabili del procedimento competenti per materia, spetta dare attuazione a tutti i provvedimenti deliberativi.

ART. 24 - DECRETI DEL SINDACO.

1. I provvedimenti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.

2. I decreti sindacali sono esecutivi dal momento della loro emanazione, sono affissi all'albo pretorio, nella sede del Comune, entro il quinto giorno dalla loro adozione e vi rimangono pubblicati per quindici giorni consecutivi.

ART. 25 – ORDINANZE

1. Il sindaco, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e negli altri casi previsti dal TUEL. L'efficacia di tali provvedimenti non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce in base al presente statuto. Quando il provvedimento ha carattere individuale, esso deve essere notificato al destinatario. Negli altri casi, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed in vari luoghi pubblici del paese.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

CAPO I UFFICI E PERSONALE

ART. 26 - PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI.

1. E' adottato il metodo di lavoro per programmi.

2. L'amministrazione del Comune, in coerenza con il principio di cui al comma precedente, si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, tenuto conto del programma di governo del sindaco e degli atti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale.

3. Il segretario comunale e i dipendenti cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali, nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi generali, forniscono agli

organismi di governo gli elementi conoscitivi e le relative proposte, indicando le possibili alternative ed i prevedibili effetti connessi alle diverse opzioni finalizzate alla formulazione dei programmi annuali e pluriennali.

4. I programmi ed obiettivi, esplicitati nei piani esecutivi di gestione, debbono prevedere le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate agli organi gestionali incaricati della loro attuazione, nonché i termini per la realizzazione delle azioni programmate.

5. Le decisioni degli organi di governo, in ordine alla individuazione degli obiettivi programmatici e delle priorità nell'attribuzione delle risorse, sono motivate anche con riferimento agli elementi conoscitivi ed alle proposte di cui al precedente comma 3.

6. La giunta adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi conformandosi, nel delineare l'impianto strutturale e l'organizzazione del personale, oltre che alle norme contenute nel T.U. degli enti locali e nelle altre disposizioni legislative in materia di organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ed ai principi di professionalità e responsabilità, di seguito indicati:

- a. separazione delle competenze ed effettiva distinzione delle responsabilità tra gli organi di governo e gli organi burocratici, per cui spettano al consiglio, alla giunta ed al sindaco le funzioni politiche di indirizzo e di controllo, intese come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, verificandone il conseguimento, ed ai competenti funzionari l'adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche con rilevanza esterna, che la legge ed il presente statuto non riserva espressamente agli organi politici;
- b. articolazione degli uffici per aree, individuate secondo campi di attività omogenee;
- c. collegamento e sviluppo delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione e connessione interna ed esterna, utilizzando idonei sistemi informatici e statistici;
- d. armonizzazione degli orari di servizio ed apertura al pubblico degli uffici comunali con le esigenze dei cittadini;
- e. partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, garantendo la più ampia informazione dell'attività degli organi ed uffici comunali;
- f. trasparenza dell'attività amministrativa, con la piena applicazione delle norme recate in materia dalla legge 7.8.1990 n°241;
- g. riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- h. rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge 31.12.1996 n°675;
- i. impostazione di un efficiente sistema di controlli interni, finalizzato ad assicurare il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico e la valutazione del personale, con particolare riguardo alle prestazioni ed ai risultati dei dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative;
- j. flessibilità nella gestione della dotazione organica anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità interna del personale;
- k. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il miglioramento dell'azione amministrativa;

- l. costante cura della formazione ed aggiornamento professionale del personale;
- m. parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli impieghi, il trattamento sul lavoro e lo sviluppo professionale;
- n. rispetto dei principi in materia di reclutamento del personale fissati dalla legge;
- o. vigilanza sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità con altre attività lavorative per il personale delle amministrazioni pubbliche, previste dalla legge;
- p. definizione chiara dei rapporti e competenze tra il segretario comunale ed i dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative.

ART. 27 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE.

1. I dipendenti comunali, inseriti nella dotazione organica ed ordinati, in base al sistema di inquadramento contrattuale, per categoria di classificazione e profilo professionale, conformemente alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilita dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della comunità.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività alle funzioni ed incarichi d'istituto, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi ruoli e figure professionali e del codice disciplinare;

3. Il personale affidatario della responsabilità istruttoria di procedimenti, in particolare, coadiuva costantemente il dipendente titolare dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative che gli ha conferito la delega nella realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi assegnati al Centro di Responsabilità stesso dagli organi politici.

4. Il regolamento, in attuazione della legge e nell'ambito delle materie riservate alla contrattazione sindacale, determina i criteri e le modalità con cui il Comune promuove l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute ed integrità psico-fisica e garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

5. Il segretario comunale ed i dipendenti titolari dell'area delle posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, vigilano sul costante rispetto delle norme disciplinari recate dai contratti collettivi di lavoro, garantendo che il comportamento di ciascuno sia improntato ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, in modo da favorire e rafforzare i rapporti di fiducia e collaborazione tra il Comune ed i cittadini.

ART. 28 - RESPONSABILI DEI SERVIZI.

1. Ai dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative (P.O.) spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche con rilevanza esterna, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti non riservano espressamente agli organi politici, al segretario comunale, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi dell'art. 107 del TU Enti Locali, dlgs. n°267/2000.

2. Le posizioni organizzative, nell'ambito delle materie di competenza, individuate nel regolamento, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.

3. Le P.O., secondo la disciplina recata dal regolamento ed a seguito di decreto sindacale, assicurano lo svolgimento, in particolare, di tutte le funzioni dirigenziali previste dalle specifiche norme legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari, con esclusione delle sole attribuzioni di competenza del segretario comunale.

4. Con le modalità ed alle condizioni stabilite dal regolamento, le P.O. possono assegnare al personale delle rispettive strutture la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente singoli procedimenti, nonché la gestione di risorse.

5. I predetti funzionari, fatti salvi i poteri di sovrintendenza e coordinamento attribuiti al segretario comunale nei loro confronti, rispondono nei confronti degli Organi di direzione politica dell'attività svolta, ed in particolare:

- a. del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla giunta;
- b. della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c. della funzionalità delle strutture cui sono preposti, e del corretto impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- d. del buon andamento e della economicità della gestione.

ART. 29 - DETERMINAZIONI E PARERI

1. I provvedimenti amministrativi gestionali denominati determinazioni possono essere assunti dalle P.O., dal personale formalmente investito della responsabilità di procedimenti con potere di firma dell'atto finale, purché di categoria non inferiore alla C e dal segretario comunale, se gli siano state assegnate funzioni gestionali.

2. I funzionari abilitati alla adozione delle determinazioni ne curano la pubblicazione e la attuazione. Tali provvedimenti se implicano spese devono riportare il parere di regolarità contabile, che si intende esteso anche alla attestazione che la spesa non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio tali da comprometterne gli equilibri. In caso di assenza del parere contabile, l'atto è improcedibile.

3. Il parere di regolarità tecnica sugli atti deliberativi si intende esteso ad una valutazione positiva della presenza nell'atto dei fondamentali requisiti della efficacia, economicità e legalità.

ART. 30 - SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il segretario comunale è una figura professionale dotata di specifiche competenze, posta alle dipendenze del Ministero Interni - ed iscritta nell'apposito albo regionale gestito dall'Ufficio Territoriale di Governo dell'Aquila.

2. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, sono disciplinate dalla legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

4. Il segretario comunale, oltre alle attribuzioni specificamente assegnategli dalla legge, svolge, nel rispetto dei principi legislativi che regolano la distinzione delle competenze tra gli organi dirigenziali ed il segretario comunale, tutte le altre funzioni previste nel presente statuto e nei regolamenti comunali, nonché quelle conferitegli dal sindaco, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del T.U. degli enti locali. In particolare si assegnano al segretario le seguenti funzioni:

- a. Sovrintendenza e coordinamento dei responsabili apicali di area;
- b. concessione di ferie, permessi retribuiti e non, periodi di assenza per malattia, permessi sindacali, aspettative, nei confronti dei dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, e visto su tali atti emessi dalle P.O. verso gli altri dipendenti;
- c. irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- d. assegnazione della posta in arrivo ai vari responsabili dei servizi.
- e. presidenza delle commissioni di concorso per le assunzioni dei dipendenti apicali di area dell'ente;
- f. rogito dei contratti nei quali l'ente è parte, quando non si attribuisca tale funzione ad un notaio, per la particolare specificità della materia;
- g. acquisizione il deposito delle mozioni di sfiducia del sindaco o della Giunta e dimissioni del sindaco e di assessori.
- h. Emanazioni di disposizioni di servizio verso i dipendenti.
- i. Ogni altra funzione assegnatagli dal sindaco, ai sensi art. 97 del TUEL.

5. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di apposita convenzione, con altri comuni, per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale.

6. Per le ridotte dimensioni dell'Ente, non è istituita la figura di vice-segretario.

ART. 31 - INCARICHI E COLLABORAZIONI.

1. Il regolamento disciplina, nel rispetto ed in applicazione dell'art. 110 del TU Enti locali e delle ulteriori disposizioni di legge in materia, le condizioni richieste e le modalità operative ai fini di:

- a. stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti e funzionari dell'area direttiva, per la copertura temporanea di posti liberi in organico;
- b. attribuire, mediante convenzioni a termine e per obiettivi determinati, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
- c. conferire incarichi specifici al personale comunale, ovvero ad altri dipendenti pubblici esterni all'ente;
- d. autorizzare il personale comunale all'esercizio di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV ATTIVITA' GESTIONALE

CAPO I FORME DI GESTIONE

ART. 32 - OBIETTIVI GENERALI E GESTIONE DI FUNZIONI O SERVIZI

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubbliche funzioni nelle forme previste dalla legge, ed in particolare mediante il ricorso a convenzioni, unioni di comuni ed accordi di programma.

2. Qualora il Comune non intenda esercitare in economia, laddove consentito dalla legge, i servizi pubblici locali, svolge, anche in forma associata, attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

ART. 33 - CONTRATTI.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Detta determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente.

CAPO II FINANZA E CONTABILITA'

ART. 34 - ORDINAMENTO.

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, disciplinato in apposito regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

ART. 35 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie

anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe.

ART. 36 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI.

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, ed è responsabile, unitamente al responsabile dell'area di ragioneria, dell'esattezza dell'inventario, dei successivi aggiornamenti e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio, ovvero destinati a funzioni sociali, debbono, di norma, essere dati in affitto.

3. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

ART. 37 - BILANCIO COMUNALE.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, disciplinato in apposito regolamento.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio ed i relativi allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, debbono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area di ragioneria.

ART. 38 - RENDICONTO DELLA GESTIONE.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 39 - REVISORE DEI CONTI.

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che disciplina anche la durata in carica e la revoca.

2. Contestualmente all'elezione, il consiglio comunale approva il disciplinare di incarico che regola il funzionamento, le funzioni ed il trattamento economico dell'organo di revisione.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Nella relazione con cui attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni, adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, ove riscontri irregolarità nella gestione contabile e finanziaria del Comune, ne riferisce tempestivamente al Sindaco, al Segretario comunale e al Consiglio comunale.

ART. 40 - TESORERIA.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nonché di qualsiasi altra somma spettante al Comune;
- b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili, nonché, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. L'affidamento del servizio di tesoreria ed i rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 41 - IL COMUNE ED IL CITTADINO.

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Riconoscendo nel momento partecipativo uno strumento essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, il Comune garantisce la più ampia informazione dell'attività dei suoi organi politici e burocratici.

3. La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.

ART. 42 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, con esclusione di quelle segrete od aventi caratteristiche e finalità non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

2. Ai fini del formale riconoscimento, tutte le associazioni operanti sul territorio, comprese le sezioni di quelle con rilevanza sovracomunale, debbono richiedere al Comune la registrazione in un apposito albo.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia del proprio statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Il Comune può altresì erogare alle associazioni regolarmente registrate aventi particolari finalità di pubblica utilità, entro i limiti stabiliti dalla legge, e con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi all'espletamento dell'attività associativa, nonché mettere a loro disposizione, a titolo di sostegno in natura, strutture, beni e servizi.

5. Le modalità di erogazione dei contributi, o di godimento delle strutture, beni e servizi comunali, sono stabilite in apposito regolamento.

6. Le associazioni che abbiano ricevuto contributi comunali in denaro o natura debbono presentare al Comune, al termine di ogni anno, un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 43 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune, nonché le associazioni operanti sul territorio comunale, possono rivolgere singolarmente o collettivamente al sindaco, per iscritto, istanze, petizioni e proposte, ai fini di:

- a. avanzare interrogazioni in merito a specifiche problematiche od aspetti dell'attività amministrativa;
- b. sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune ed esporre esigenze di natura collettiva;
- c. proporre l'adozione di atti o provvedimenti di carattere generale.

2. Le istanze, petizioni e proposte, anche se presentate in forma collettiva, debbono sempre contenere le firme dei richiedenti con relative generalità e domicilio.

3. Il competente Organo comunale, nel termine di quaranta giorni dalla presentazione di istanze, petizioni e proposte, è tenuto a pronunciarsi formalmente su di esse, dandone contestualmente comunicazione al primo firmatario, ovvero al rappresentante legale dell'associazione.

ART. 44 - REFERENDUM CONSULTIVO.

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista la possibilità di indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il referendum non è ammesso se il quesito attiene:

- a. a finanze e contabilità;
- b. a funzioni amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c. ad argomento di uguale oggetto già sottoposto a consultazione nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- d. ad argomento che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della collettività locale per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il referendum può essere promosso su iniziativa di almeno trecentocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. I promotori, in numero non inferiore a trentacinque, debbono produrre al sindaco istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario nonché l'indicazione del delegato a ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento.

6. Il consiglio comunale, entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, provvede a:

- a. deliberare in ordine all'ammissibilità del quesito referendario;
- b. disciplinare le modalità operative di svolgimento della consultazione, ispirandosi ai principi di economicità e snellezza delle procedure;
- c. fissare la data e gli orari di svolgimento della consultazione che deve comunque tenersi, in un unico giorno festivo, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento consiliare, evitando coincidenze con operazioni elettorali provinciali e comunali;
- d. fissare il termine iniziale e finale per la raccolta delle firme, tra cui debbono intercorrere almeno sessanta giorni.

7. La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi stampati predisposti dal Comune, e le firme stesse debbono essere autenticate.

8. Il sindaco, verificata la regolarità del procedimento di raccolta delle firme, nonché il numero delle stesse, provvede ad indire la consultazione, dandone conoscenza alla cittadinanza con apposito avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum.

9. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con esclusione di quelli che alla data del referendum non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

10. Il referendum è ritenuto valido se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

11. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal consiglio comunale.

ART. 45 - ACCESSO AGLI ATTI.

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono accedere agli atti ed informazioni in possesso dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune, entro i limiti, tempi e modalità stabiliti in apposito regolamento

2. Ogni consigliere ha diritto di prendere visione e/o richiedere copia degli atti esistenti nel comune per l'espletamento del proprio mandato, con le modalità indicate nel precitato regolamento.

3. Le autenticazioni di tutti gli atti e provvedimenti emanati dagli organi politici e burocratici del Comune, ovvero depositati presso gli uffici comunali, sono eseguite:

- a. dal segretario comunale;
- b. dai dipendenti titolari dell'incarico dell'area delle posizioni organizzative, con riguardo alle materie di rispettiva competenza;
- c. dai responsabili dei procedimenti, con riguardo alle materie di rispettiva competenza.

ART. 46 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1. Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi.

2. Con apposito regolamento sono stabiliti i limiti, tempi e modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 47 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

1. Tutti gli atti del Comune, con le specifiche esclusioni previste in apposito regolamento, sono pubblici e debbono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene sul sito informatico istituzionale dell'Ente, ed eventualmente in appositi spazi della sede municipale o in altri luoghi pubblici facilmente accessibili a tutti.

3. Gli atti sono pubblicati dal messo comunale o da altro dipendente incaricato per tali mansioni, su richiesta degli uffici interni ed esterni all'ente.

4. Il messo, o altro dipendente incaricato, cura la pubblicazione dei provvedimenti emanati dagli Organi politici e burocratici del Comune e certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Per gli atti di più rilevante interesse per la comunità, il sindaco garantisce forme supplementari di divulgazione.

TITOLO VI NORME FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48 - DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

1. Sono amministratori di questo Comune il sindaco, i componenti la giunta ed i consiglieri comunali.

2. Il comportamento degli amministratori comunali, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le competenze e responsabilità degli organi politici e quelle proprie degli organi burocratici del Comune.

3. Nei casi previsti dalla legge, gli amministratori comunali sono tenuti all'obbligo di astensione. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni include il dovere di allontanarsi dall'aula in cui si tiene la seduta dell'organo collegiale.

ART. 49 - COMPENSI E RIMBORSI.

1. Agli amministratori comunali spettano i compensi entro i limiti previsti dalla legge.

2. Agli amministratori comunali che, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del sindaco, si rechino fuori del capoluogo del Comune, competono i rimborsi ed indennità previsti dalla legge, secondo la disciplina stabilita dal regolamento.

3. Il Comune provvede, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, alla liquidazione in favore del sindaco dell'indennità di fine mandato ed al versamento, ove dovuti, degli oneri contributivi.

ART. 50 - PERMESSI ED ASPETTATIVE.

1. Tutti i cittadini che ricoprano cariche pubbliche nell'amministrazione del Comune hanno il diritto di disporre, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, del tempo necessario per espletare al meglio il proprio mandato.

2. Gli oneri per l'esercizio del succitato diritto sono a carico del Comune, fatte salve diverse specifiche disposizioni legislative.

ART. 51 - RESPONSABILITA'.

1. Per gli amministratori ed il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, debbono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

4. La responsabilità degli amministratori e del personale del Comune è personale e non si estende agli eredi, salvi i casi previsti dalla legge.

5. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato.

6. Il Comune assume inoltre le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale incaricato dello svolgimento di funzioni dirigenziali e del segretario comunale, ivi compreso il patrocinio legale, salve le ipotesi di dolo o colpa grave.

ART. 52 - APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO.

1. Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

2. Dopo la approvazione, lo statuto:

- a. è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi;
- b. è pubblicato sul BUR Regione Abruzzo
- c. è inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, nonché in copia alla Prefettura di Chieti.

3. Le procedure descritte nel presente articolo si osservano sia per l'approvazione che per la modifica dello statuto.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.

1. Lo statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto si intendono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti del Comune con esso contrastanti.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali, e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti stessi.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

ART. 54 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE.

1. Copia cartacea del presente statuto va tenuta a disposizione dei cittadini perché possano prenderne agevolmente visione e pubblicata continuativamente in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

S O M M A R I O

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO PRIMO - GENERALITÀ'

- ART. 1 - Autonomia statutaria
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Territorio e sede comunale
- ART. 4 - Stemma e gonfalone
- ART. 5 - Santo Patrono

TITOLO II ORGANI POLITICI

CAPO PRIMO - CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 6 – Attribuzioni
- ART. 7 – Prima adunanza
- ART. 8 – il Presidente del Consiglio Comunale
- ART. 9 - Sedute
- ART.10 - Consiglieri
- ART.11 - Gruppi consiliari
- ART.12 - Commissioni consiliari

CAPO SECONDO - GIUNTA COMUNALE

- ART.13 - Attribuzioni
- ART.14 - Composizione
- ART.15 - Nomina e cessazione
- ART.16 - Funzionamento

CAPO TERZO - SINDACO

- ART.17 - Attribuzioni
- ART.18 - Elezione e cessazione dalla carica
- ART.19 - Deleghe del Sindaco
- ART.20 - Linee programmatiche di mandato
- ART.21 – Giuramento e distintivo

CAPO QUARTO – PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI POLITICI

- ART.22 - Regolamenti
- ART.23 - Deliberazioni
- ART.24 - Decreti del Sindaco
- ART.25 - Ordinanze

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

CAPO PRIMO - UFFICI E PERSONALE

- ART.26 - Principi e criteri organizzativi
- ART.27 - Diritti e doveri del personale
- ART.28 - Responsabili dei servizi
- ART.29 - Determinazioni e pareri
- ART.30 - Segretario Comunale
- ART.31 - Incarichi e collaborazioni

**TITOLO IV
ATTIVITA' GESTIONALE****CAPO PRIMO - FORME DI GESTIONE**

- ART.32 - Obiettivi generali e gestione di funzioni e servizi pubblici
- ART.33 - Contratti

CAPO SECONDO - FINANZA E CONTABILITA'

- ART.34 - Ordinamento
- ART.35 - Attività finanziaria del comune
- ART.36 - Amministrazione dei beni comunali
- ART.37 - Bilancio comunale
- ART.38 - Rendiconto della gestione
- ART.39 - Revisore dei conti
- ART.40 - Tesoreria

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO PRIMO - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- ART.41 - Il Comune ed il cittadino
- ART.42 - Associazionismo e volontariato
- ART.43 - Istanze, petizioni e proposte
- ART.44 - Referendum consultivo
- ART.45 - Accesso agli atti
- ART.46 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- ART.47 - Pubblicità degli atti

**TITOLO VI
NORME FINALI****CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI VARIE**

- ART.48 - Doveri degli amministratori comunali
- ART.49 - Compensi e rimborsi
- ART.50 - Permessi e aspettative
- ART.51 - Responsabilità
- ART.52 - Approvazione e modifica dello Statuto
- ART.53 - Entrata in vigore ed abrogazioni
- ART.54 - Pubblicità e diffusione



Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona
Il Direttore

Oggetto: Opere di regimentazione delle acque profonde afferenti al bacino del fosso del Diavolo sovrastante l'omonima galleria ferroviaria km 389+843/395+112 della linea Bologna-Lecce, nel Comune di Torino di Sangro (Chieti).

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni della D.O.I.T. - Ancona, Via Marconi, 44 - a norma del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con Ordinanza n. **45 - 2025** ha disposto il pagamento delle indennità di Esproprio/Asservimento ed Occupazione. Temporanea a favore delle ditte sottoindicate proprietarie degli immobili occorsi per gli interventi in oggetto:

DELL'ELCE CLAUDIO in qualità di comproprietario 1/2 delle p.lle 210 e 211 censite al Foglio 8 in Comune di Torino di Sangro (CH), per Costituzione servitù e Occupazione temporanea. Indennità da corrispondere € 385,26;

BUENO MODINO CONCEPCION NOEMI in qualità di comproprietaria 1/2 delle p.lle 210 e 211 censite al Foglio 8 in Comune di Torino di Sangro (CH), per Costituzione servitù e Occupazione temporanea, Indennità da corrispondere € 385,26;

PRIORI LUIGI in qualità di proprietario per 1/1 della p.la 214 per Costituzione servitù e Occupazione temporanea, censita al Foglio 8 in Comune di Torino di Sangro (CH). Indennità da corrispondere € 673,42;

IEZZI NICOLA in qualità di proprietario per 1/1 delle p.lle 223 e 225 censite al Foglio 8 in Comune di Torino di Sangro (CH), per Esproprio, Costituzione servitù e Occupazione temporanea. Indennità da corrispondere 3.547,31;

Ancona

PER LA R.F.I. S.p.A.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
ESPROPRIAZIONI D.O.I.T. - ANCONA
Ing. Emilio CONVERTINO

Via G. Marconi, 44 – 60125 Ancona

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





COMUNE DI LANCIANO

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

PROVINCIA DI CHIETI

Settore**- Governo del Territorio -**P.zza Plebiscito, 59-60 C.A.P. 66034
www.comune.lanciano.chieti.it

Tel. 0872/7071

P.I.: 00091240697
comune.lanciano.chieti@legalmail.it

OGGETTO: DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'OPERA DENOMINATA " Metanodotto "Diramazione per Castel Frentano DN 400 (16") - 12 bar" - Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto ed opere connesse in Comune di Lanciano (CH) a favore di SNAM RETE GAS S.P.A.

(di cui all'ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazione per la pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

DECRETO N.20 DELL'08/09/2025

Visti i Decreti del Sindaco n°27 del 09/11/2021, n°47 del 01/12/2022, n°1 del 09/01/2023, nonché n°27 del 14/11/2024 di conferimento incarico dirigenziale "Settore Lavori Governo del Territorio" all'Arch. Luigina Mischiatti;

Vista la richiesta di ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA in data 05.08.2025, trasmessa con PEC del 05.08.2025 ed acquisita in data 06.08.2025 al n. 45652 al Protocollo del Comune di Lanciano, da parte della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 c.a.p. 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10238291008, R.E.A. MILANO 1964271 e uffici in Vico Capurso, 3, n. - 70126 BARI (BA);

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002 e dal D.Lgs. 330/2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità";

- la Legge Regionale n. 7 del 03.03.2010 e s.m.i. recante "Disposizione regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 07.08.1990, n. 241 e le successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Richiamato l'Art. 52-sexies del DPR 327/2001: "Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali", il cui comma 2 prevede che le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune territorialmente competente;

Considerato che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. ha presentato presso la "Regione Abruzzo DPC 025 - Dipartimento Territorio - Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio", con nota prot. n. 1680 del 23.12.2021, acquisita al prot. n. 0029423/22 del 26.01.2022, istanza, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i., per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Diramazione per Castel Frentano DN 400 (16") - 12 bar - Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto" ed opere connesse, ricadente nel Comune di Lanciano (CH), ai fini dell'approvazione del progetto, dell'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso propedeutici all'adozione del provvedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;

Visti:

- la nota regionale, protocollo n. 0110169/24 del 13.03.2024, inviata a mezzo PEC a tutti gli Enti/Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, mediante la quale è stata comunicata



l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona,

- il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria Modalità Asincrona del 16.09.2024 – protocollo n. RA0360117/24, conclusasi favorevolmente, con cui sono stati acquisiti i pareri, nulla osta ed atti di assenso e relative prescrizioni pervenuti dagli Enti/ Amministrazioni coinvolte, anche in modo tacito o implicito,

Vista la Determinazione N. DPC025/348 del 24.09.2024 emessa dalla “Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Risorse Estrattive del Territorio”, pubblicata in data 06.11.2024 al BURA – Bollettino Ordinario n. 44, con cui si determina, tra l'altro di:

- prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 16.09.2024 – protocollo n. RA0360117/24;
- approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato “Metanodotto Diramazione per Castel Frentano DN 400 (16”) – 12 bar – Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto” ed opere connesse, in ordine all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in argomento;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la Determinazione sopra richiamata dispone la variante urbanistica con effetti localizzativi dell'opera approvata nello strumento urbanistico vigente del Comune di Lanciano (CH) e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera e dalla imposizione di servitù,
- autorizzare, ai sensi dell'art. 52 quater comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i. la Società SNAM RETE GAS S.P.A., alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rispetto delle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società



chiamati ad esprimersi in merito all'opera;

e si prende atto:

- della richiesta avanzata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., di disporre l'urgenza dei lavori, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
- che l'infrastruttura in oggetto riveste, per dimensione ed estensione, carattere esclusivamente locale, ai fini di quanto previsto dall'art. 52-sexies comma 2 del DPR 327/2001 come modificato dal D. Lgs. 330/2004;
- che ai sensi dell'art. 52 quater, il provvedimento emanato a conclusione del procedimento unico sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dispone la pubblica utilità delle opere e l'inizio delle procedure espropriative per la emissione del decreto di imposizione di servitù ed occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere;

Visto che la Società SNAM RETE GAS S.P.A. ha depositato istanza, corredata della necessaria documentazione, presso questa Amministrazione (acquisita al Prot. n. 45652 in data 06/08/2025), allo scopo di ottenere l'emissione del decreto di imposizione di servitù con contestuale occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'opera denominata "Metanodotto Diramazione per Castel Frentano DN 400 (16") - 12 bar - Variante per interrimento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto" ed opere connesse, ex artt. 22, 49, 52-sexies e 52-octies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;

Considerato che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, in quanto è assolutamente indispensabile la realizzazione dell'opera in oggetto per poter garantire l'ammodernamento/delocalizzazione del tratto di rete esistente posto in attraversamento aereo a un canale nel Comune di Lanciano (CH) risultando quindi assolutamente indispensabile avere



senza indugio a disposizione i fondi di seguito descritti con lo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 12, al fine di eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio dell'opera da adibirsi a trasporto di gas naturale;

Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura delle opere, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto inoltre che il decreto che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente delle relative indennità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione delle relative indennità

DECRETA

Art. 1

L'imposizione di una servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea a carico dei fondi siti nel Comune di Lanciano (CH) di cui all'allegato elenco, che si unisce come parte integrante e sostanziale del presente Decreto unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, identificati in colore rosso e colore verde in scala 1:2.000 allegato in favore della Società SNAM RETE GAS S.P.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n.7 CAP 20097, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA, LODI n. 10238291008, R.E.A. MILANO 1964271;



Art. 2

Ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'occupazione temporanea, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particolareggiato d'esecuzione in scala 1:2.000 allegato; la costituzione di servitù di cui al precedente art. 1, come risulta dal piano particellare allegato, predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 1, delle aree identificate in colore rosso nel piano particolareggiato d'esecuzione in scala 1:2.000 allegato, evidenzia inoltre:

- che l'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro (metri unovirgolazero) misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- che saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo da parte dei proprietari dei fondi asserviti di non costruire opere di qualsiasi genere, incluse fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6,00 (metri sei/00) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di continuare ad eseguire sulla stessa le ordinarie coltivazioni agricole, ivi comprese le piantumazioni di essenze arboree ad alto fusto, senza alterare la profondità di posa della condotta;
- la facoltà di Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in qualsiasi momento alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie



- relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo altresì da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - l'impegno, nel caso di attività che comportino scavi e/o movimenti terra riguardanti la realizzazione di impianti arborei nell'ambito della fascia asservita da parte dei proprietari dei fondi asserviti, a darne preavviso a Snam Rete Gas affinché quest'ultima valuti, ai fini autorizzativi, gli interventi da effettuare e fornire la necessaria assistenza senza oneri a carico della Concedente;
 - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati da Snam Rete Gas e liquidati a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravati sui fondi;

Art. 3

La SNAM RETE GAS S.P.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del Decreto di asservimento ed



occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5

Le indennità di asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di LANCIANO - Settore Governo del Territorio - Funzione Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese c/o Sede Municipale L.go Tappia, 4 - 66034 LANCIANO (CH)) e, per conoscenza, alla SNAM RETE GAS S.P.A. con sede in Vico Capurso, 3, n. - 70126 BARI (BA) (Distretto Sud Orientale), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla SNAM RETE GAS S.P.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 7



Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla SNAM RETE GAS S.P.A..

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive.
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le indennità definitive tramite la Commissione Provinciale Espropri competente.

In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 8

La SNAM RETE GAS S.P.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall'asservimento e dall'occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art.9

La SNAM RETE GAS S.P.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione dello stesso presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.



Art. 11

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURA della Regione Abruzzo.

Lanciano lì 08/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Luigina Mischiatti



Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Sciarretta





Comune di Montorio al Vomano
Ufficio del Sindaco





energy to inspire the world

Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale € 1,200,000,000 i.v.
Cod. Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

**Metanodotto Diramazione per Castelfrentano
DN 400 (16") - DP 12 bar
Variante per interrimento attraversamento aereo metanodotto
posto su scatolare in cls aperto**

**IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ**

ex artt. 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.

**COMUNE DI LANCIANO
PROVINCIA DI CHIETI - REGIONE ABRUZZO**

* * *

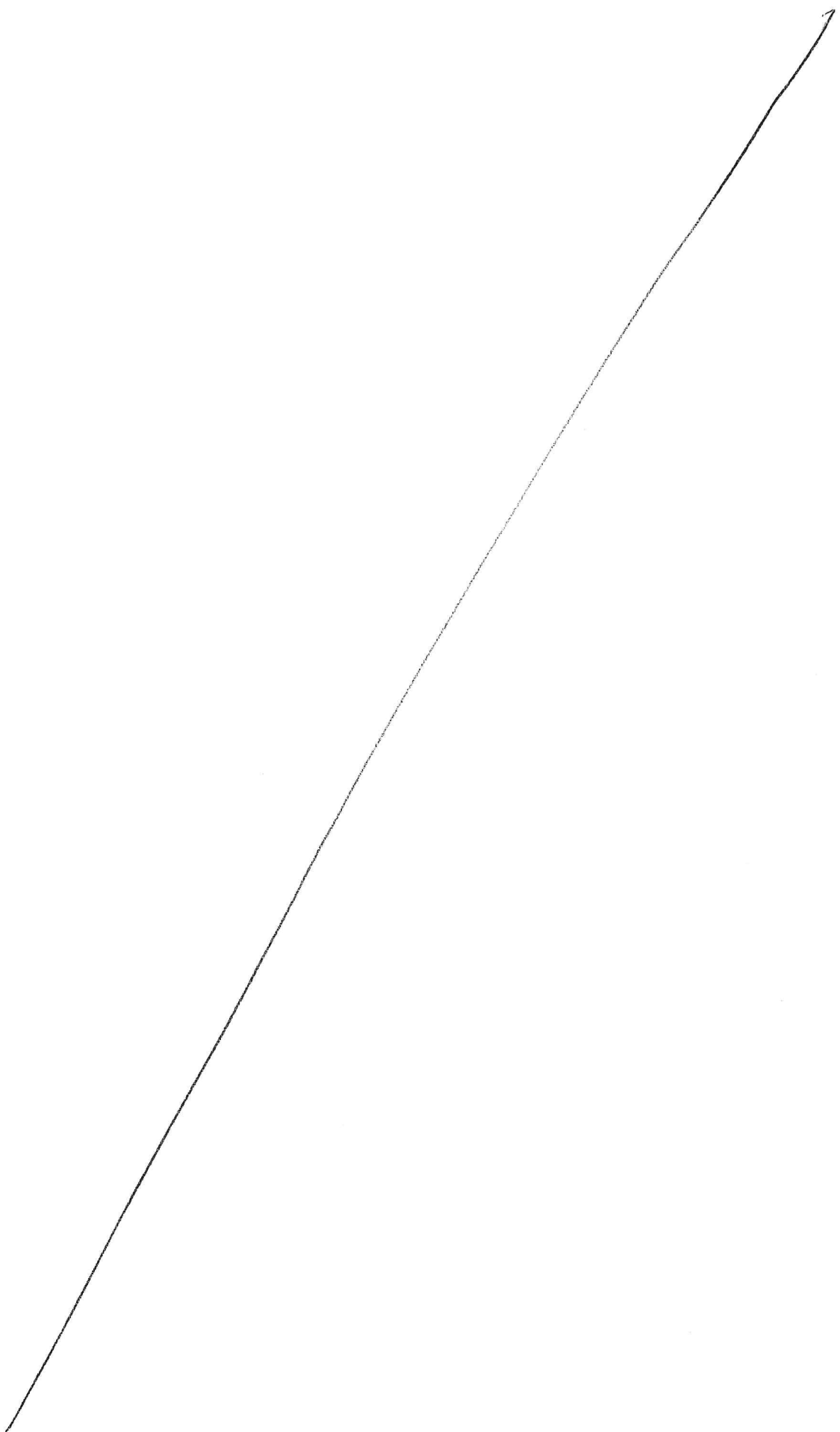
Elenco proprietari dei Terreni da Asservire
e Superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare

RIVARA MARIO
2025.08.05 15:34:53
Director Distretto Sud Orientale
CN=RIVARA MARIO
C=IT
2.5.4.4=RIVARA
2.5.4.42=MARIO



Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Director
Mario Rivara

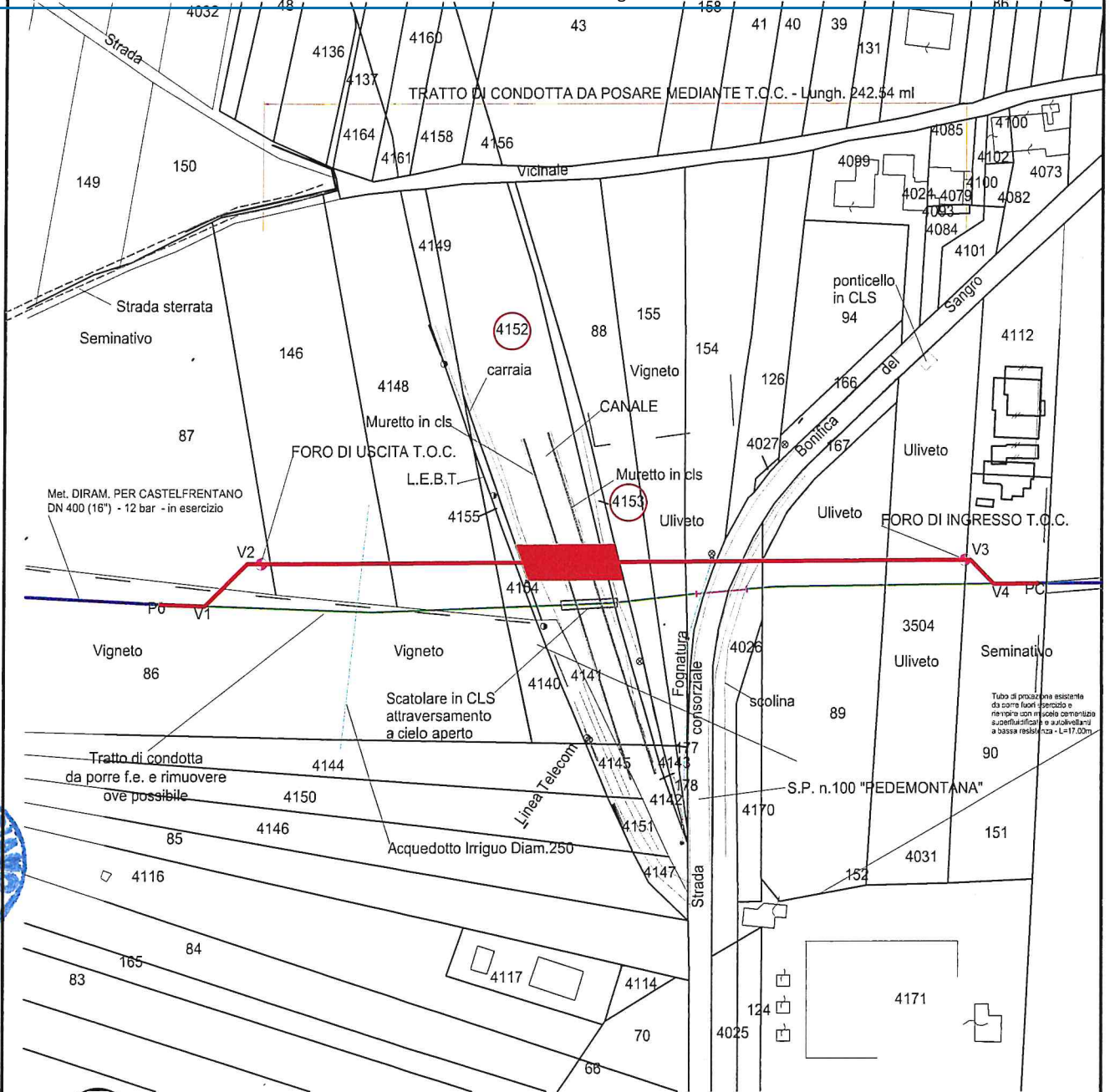


Metanodotto: Diramazione per CASTELFRENTANO DN 400 (16") - DP 12 bar Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posto su scollatore in cis aperto																
COMUNE DI LANCIANO (CH)																
N° PROBLEMA	PROPRIETARI ATTUALI	DATI CATASTALI - COMUNE DI LANCIANO (CH)										Indennità di asservimento A CORPO (EURO)	Superficie da occupare per l'esecuzione dei lavori	Indennità di occupazione temporanea e danni A CORPO (EURO)	Totale indennità elivra A CORPO (EURO)	Note
		DITTA	Foglio	Mappele	Quinta	Classe	Superficie Ha	Superficie m ²	REDDITO denunciato (EURO)	REDDITO affittizio (EURO)	Conten.					
1	DI BIASE Vincenzo Di Nicola - Comproprietario	DI BIASE Nicola Fu Antonio - Usufruttuario parziale DI BIASE Giuseppe Di Nicola - Comproprietario DI BIASE Domenico Di Nicola - Comproprietario	61	4152 4153 4142	SEMINATIVO	1	49	93	37,39	20,63	Fg. 61 P.le 88-	330,00	1010	€ 635,70	€ 1.144,70 L'importo dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri	
	7						47	5,95	3,09	4151-4145-	59,00	165	€ 104,50			
	4						44	3,32	1,83	4141-4155-	0,00	325	€ 205,60			
										4149						
2	PASQUINI Anna Proprietà 1/1	PASQUINI Anna Proprietà 1/1	67	65	SEM O ULIVET	2	29	78	26,15	16,92	Fg. 61 P.le 171-65-151- 64-67	0,00	€1	€ 134,60	L'importo dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri	
3	INTILANGELO Nino Proprietà 1/1	INTILANGELO Nino Proprietà 1/1	61	4147	ULIVETO	2	1	86	0,67	0,43	Fg. 61 P.le 4150-4151- 4142-85	0,00	65	€ 249,20	L'importo dell'importo relativo all'indennità di occupazione temporanea è riferito alle colture praticate ed alla durata massima dell'occupazione per l'esecuzione dei lavori nonché dei minori redditi e dei maggiori oneri	

Business Unit Area Italia
 Direzione Sud Orientale
 Trasporto
 Direzione
 Maria Rizzari







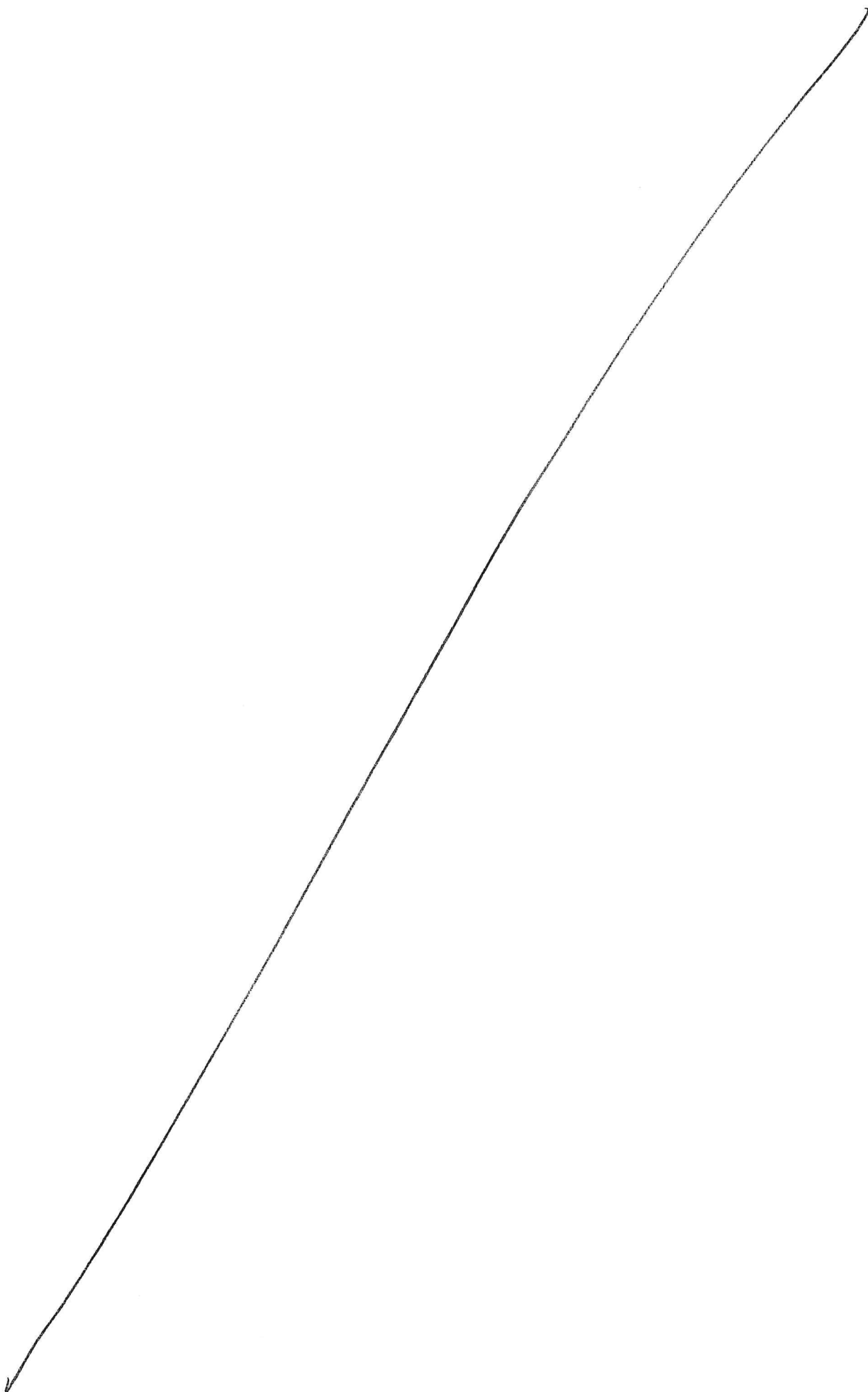
COMUNE DI LANCIANO (CH) - FG. 61

RIVARA MARIO
2025.08.05 15:35:16
Director Distretto Sud Orientale
CN=RIVARA MARIO
C=IT
2.5.4.4=RIVARA
2.5.4.42=MARJO



Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Director
Mario Rivara

0	29/04/2025	EMISSIONE PER V.P.E.	NUM. PROGR.:	1
Rev.	Data	Descrizione	COMMESSA	
Proprietario		Progettista	NQ/R23502/L01	
			AREA ASSERVITA	
Met. Diramazione per Castelfrentano DN 400 (16") - DP 12 bar, Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto - Cod. Var. 3113585			COMUNE:	LANCIANO (CH)
Proprietario: DI BIASE Vincenzo Di Nicola - Comproprietario DI BIASE Nicola Fu Antonio - Usufruttuario parziale DI BIASE Giuseppe Di Nicola - Comproprietario DI BIASE Domenico Di Nicola - Comproprietario			FG. 61 P.LLE	4152-4153
			Scala	1:2000



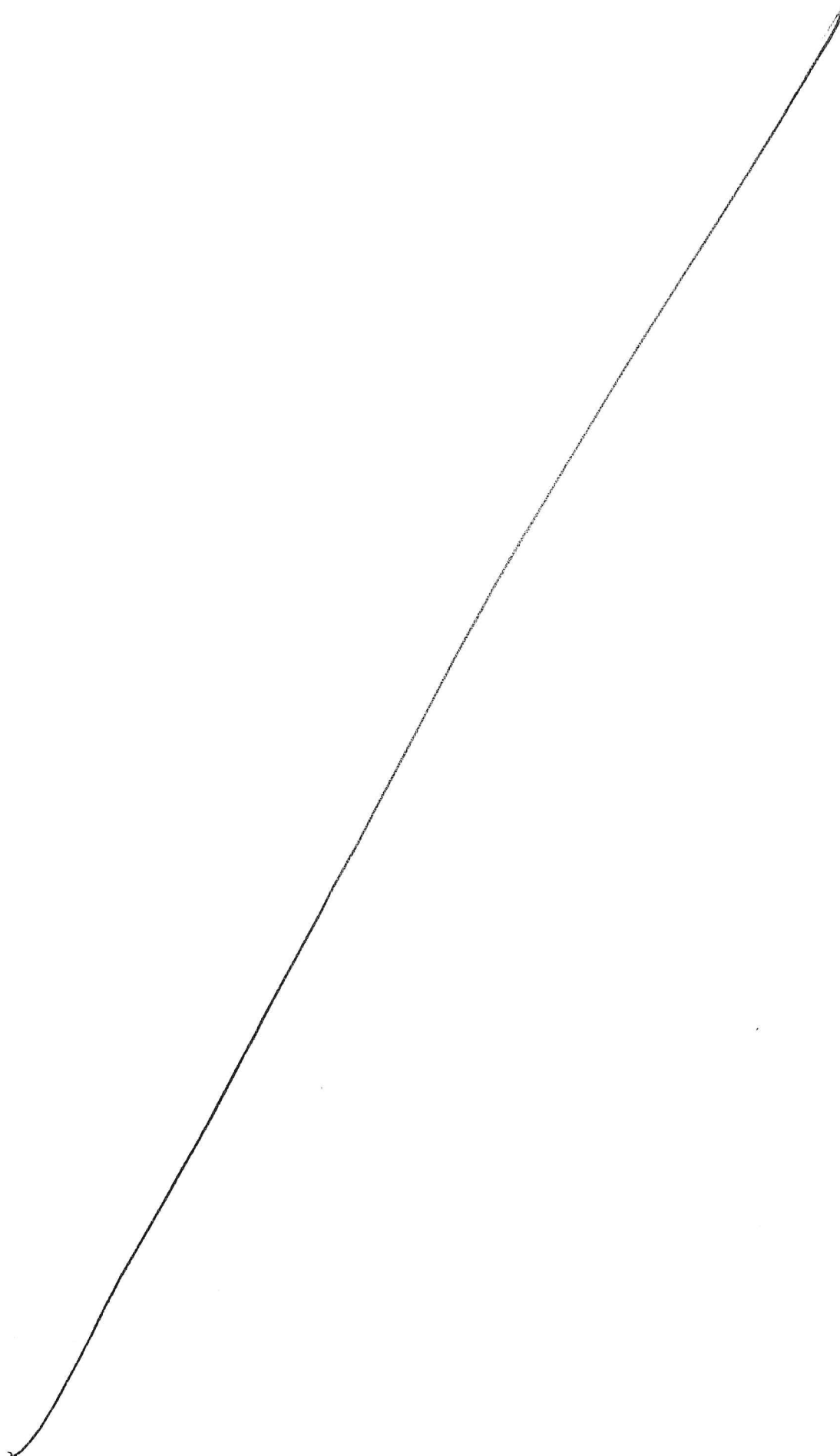


RIVARA MARIO
2025.08.05 15.35.26
Director Distretto Sud Orientale
CN=RIVARA MARIO
C=IT
2.5.4.4=RIVARA
2.5.4.42=MARIO

Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Mario Rivara
Director
Mario Rivara



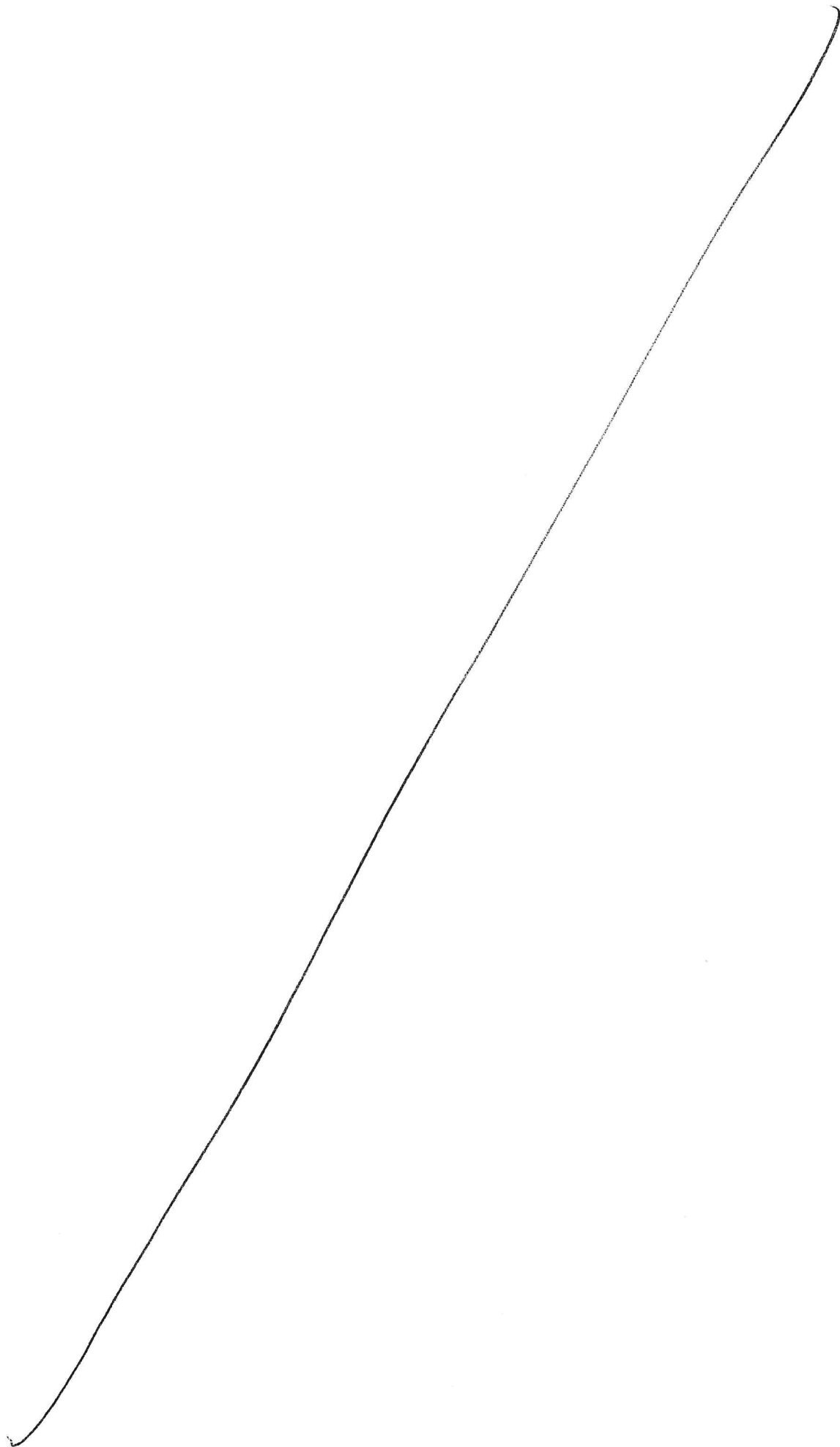
0	29/04/2025	EMISSIONE PER V.P.E.	NUM. Progr.:	1
Rev.	Data	Descrizione		
Proprietario		Progettista	COMMESSA	
		SRT S.r.l.	NQ/R23502/L01	
		Met. Diramazione per Castelfrentano DN 400 (16") - DP 12 bar, Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto - Cod. Var. 3113585		OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Proprietario: DI BIASE Vincenzo Di Nicola - Comproprietario DI BIASE Nicola Fu Antonio - Usufruttuario parziale DI BIASE Giuseppe Di Nicola - Comproprietario DI BIASE Domenico Di Nicola - Comproprietario			COMUNE:	
			LANCIANO (CH)	
			FG. 61 P.LLE 4152-4153-4142	
			Scala	1:2000



COMUNE DI LANCIANO (CH) – FG. 61

Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Mario Rivara
Director
Mario Rivara

				NUM. Progr.:	2
0	29/04/2025	EMISSIONE PER V.P.E.			
Rev.	Data	Descrizione			
Proprietario		Progettista		COMMESSA	
				NQ/R23502/L01	
		SRT S.r.l.			
		Met. Diramazione per Castelfrentano DN 400 (16") - DP 12 bar, Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto - Cod. Var. 3113585		 OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
Proprietario: PASQUINI Anna - Proprietaria				COMUNE: LANCIANO (CH)	
				FG. 67 P.LLA 65	
				Scala 1:2000	





Business Unit Asset Italia
Distretto Sud Orientale
Trasporto
Director
Mario Rivara

				NUM. Progr.:	3
0	29/04/2025	EMISSIONE PER V.P.E.			
Rev.	Data	Descrizione			
Proprietario				Progettista	
				SRT S.r.l.	
		Met. Diramazione per Castelfrentano DN 400 (16") - DP 12 bar, Variante per interramento attraversamento aereo metanodotto posato su scatolare in cls aperto - Cod. Var. 3113585		 OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
Proprietario: INTILANGELO Nino - Proprietario				COMUNE:	
				LANCIANO (CH)	
				FG. 61 P.LLA 4147	
				Scala	1:2000



COMUNE DI LANCIANO

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

PROVINCIA DI CHIETI

Settore

- Governo del Territorio -

Pizza Plebiscito, 59-60 C.A.P. 66034
www.comune.lanciano.chieti.it

Tel. 0872/7071

P.I.: 00091240697
comune.lanciano.chieti@legalmail.com

OGGETTO: DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA ECO.LAN S.P.A. (AUTORIZZATO CON L'AUTORIZZAZIONE UNICA N.241 DI CUI ALLA DETERMINA 10258/23 DPC025/207 DEL 26.06.2023 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 7083/25 DPC025/144 DEL 08.04.2025) NEL COMUNE DI LANCIANO (CH) A FAVORE DI GASDOTTI ITALIA S.P.A.

(di cui all'ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazione per la pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

ESTRATTO DEL DECRETO N. 31 DEL 12/09/2025

... omissis ...

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione delle relative indennità

DECRETA

Art. 1

L'imposizione di una servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea a carico dei fondi siti nel Comune di Lanciano (CH) - di cui all'allegato elenco, che si unisce come parte integrante e sostanziale del presente Decreto unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione - interessati dalla realizzazione del gasdotto di connessione alla rete dell'impianto di produzione di biometano della ECO.LAN S.p.A in favore della Società Gasdotti Italia S.p.A con sede legale in via della Moscova n. 3 – 20121 Milano - Sede operativa in via Dei Salci, 25 - Frosinone; codice fiscale e partita iva n. 04513630964, R.E.A. Milano 1753569;

Art. 2

Ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'occupazione temporanea, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particolareggiato d'esecuzione allegato; la costituzione di servitù di cui al precedente art. 1, predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 327/2001, evidenzia inoltre:

- lo scavo e l'interramento di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi nonché di cavi accessori per reti tecnologici interrata alla profondità mai inferiore alla minima prescritta dall'Art.2.4 "Profondità di Interramento" contenuto nell'Allegato "A" del D.M. 17.04.2008 dello sviluppo economico;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza di ml 12,50 dall'asse della tubazione e ml 2,50 ove la tubazione verrà messa in protezione il tutto come previsto dal D.M. 17.04.2008 dello sviluppo economico (o norma tecnica successiva), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario o alla destinazione impressa ai predetti terreni, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali attività e/o coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni, recuperi;
- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della Società Gasdotti Italia S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il

presente decreto di imposizioni di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
- la facoltà di Società Gasdotti Italia S.p.A. ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in qualsiasi momento alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Società Gasdotti Italia S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo altresì da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- l'impegno, nel caso di attività che comportino scavi e/o movimenti terra riguardanti la realizzazione di impianti arborei nell'ambito della fascia asservita da parte dei proprietari dei fondi asserviti, a darne preavviso a Società Gasdotti Italia S.p.A. affinché quest'ultima valuti, ai fini autorizzativi, gli interventi da effettuare e fornire la necessaria assistenza senza oneri a carico della Concedente;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati da Società Gasdotti Italia S.p.A. e liquidati a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravati sui fondi.

Art. 3

La Società Gasdotti Italia S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano

particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Copia degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Art. 5

Le indennità di asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di LANCIANO – Settore Governo del Territorio – Funzione Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese c/o Sede Municipale L.go Tappia, 4 – 66034 Lanciano (CH)) e, per conoscenza, alla Società Gasdotti Italia S.p.A. - con sede in Milano alla in via della Moscova n. 3 - con dichiarazione irrevocabile ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001, l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 7

Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla Società Gasdotti Italia S.p.A.

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive.
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le indennità definitive tramite la Commissione Provinciale Espropri competente.

In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 8

La Società Gasdotti Italia S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall'asservimento e dall'occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa

incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la servitù oggetto del presente decreto.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 9

La Società Gasdotti Italia S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione dello stesso presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all'Albo Pretorio del Comune. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso per i proprietari interessati, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lanciano lì 12/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Luigina Mischiatti

**Metanodotto Allacciamento ECOLAN
DN 100 (4") – DP 75 bar
ed opere connesse**

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Ditta n. 1: SOCIETA' MERIDIONALE INERTI - S.M.I. SRL (C.F. 00091960690), foglio 61 mappali 4 (porz. AA-AB), 4001 (porz. AA-AB), foglio 62 mappale 11

AEDIFICARE SRL

Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011

La ditta AEDIFICARE SRL con sede legale in via Antonio Bertoloni n. 12 , CAP 00197 - Roma c.f./P.IVA 01534690662, iscritta alla Camera di Commercio di Roma, p.e.c.: srlaedificare@legalmail.it, in persona del Legale Rappresentante il [REDACTED]

RENDE NOTO ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., della presentazione di istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla ditta FARM ENERGY SRL e volturata alla società Aedificare srl presso il Comune di Oricola (AQ) in data 14/01/2025, per un progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 958,80 kWp e opere di connessione nel Comune di Oricola (AQ) in Località Vincette, nei terreni distinti catastalmente al foglio n. 4 mappali n. 202.

Considerato che sono trascorsi 30 giorni dal deposito della PAS in comune e non ci sono state sollevate obiezioni di alcun tipo, vista la voltura di intestazione depositata in data 24/06/2025 ed attestazione del comune per presa visione, dichiara che si darà inizio ai lavori.

Oricola li 17/09/2025

Firma del Legale Rappresentante


Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Domanda PAS 1

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-23/fdcp-228905285-domanda-pas-1.pdf>

Hash: 92aa069ef120b4b4556cf5055b2ad57c

Voltura PAS 1

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-23/fdcp-228905312-voltura-pas1.pdf>

Hash: 9ad23dc85f05f757c59db184379d694a



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it